

Milano, 12 dicembre 2018

SZ/lbb
prot. n. 589

**A TUTTI GLI UTENTI
DEI MERCATI**

ORDINE DI SERVIZIO NR. 56

Con riferimento al Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, siglato il 24 luglio 2018 tra Prefettura di Milano, Comune di Milano e SO.GE.M.I., che per Vostro pronto riferimento si allega alla presente, facendo seguito alla precedente comunicazione in merito, si elencano gli adempimenti in capo ai soggetti concessionari, locatari e imprese di facchinaggio.

Adempimenti dei locatari, dei concessionari e delle cooperative di facchinaggio ai sensi degli articoli 3 e 7 del Protocollo.

- 1) Comunicare alla Società SO.GE.M.I. i dati dei famigliari conviventi relativi al proprio assetto societario e gestionale (es. legali rappresentanti, soci, soci accomandatari, soci persone fisiche) e/o eventuali modifiche, dello stesso, a qualunque titolo intervenute.
- 2) Richiedere ai soggetti terzi, titolari delle imprese a cui sono affidate tutte le prestazioni, in appalto o subappalto di **servizi di trasporto e di logistica nonché l'esecuzione di attività edilizia** di cui ai settori previsti dall'art. 1, comma 53 della Legge 190/2012, la documentazione comprovante l'iscrizione negli "elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa", cc.dd. *white list* ai sensi della citata Legge, tenuti dalle Prefetture territorialmente competenti o, in alternativa, la documentazione comprovante la presentazione della relativa istanza di iscrizione.

In assenza di iscrizione nella *white list* o di comprovata documentazione per l'istanza di iscrizione, trasmettere la documentazione suddetta a SO.GE.M.I., ai fini degli accertamenti previsti dallo Codice Antimafia volti ad escludere la sussistenza di motivi automaticamente ostativi o di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e di forme di illecite interferenze nelle medesime imprese, fermo restando che anche tale previsione dovrà formare oggetto di apposite clausole contrattuali.

Comunicare tempestivamente a SO.GE.M.I. qualsiasi modifica relativa ai soggetti di cui al precedente capoverso (es. nuovi fornitori, variazione della compagine societaria dei fornitori attivi).

In presenza di **attività di edilizia** i settori, interessati dal sopra richiamato art. 1, comma 53 della L. 190/2012, sono i seguenti:

- Forniture di trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- Noli a freddo di macchinari;
- Fornitura di ferro lavorato;
- Noli a caldo;
- Autotrasporti per conto di terzi;
- Guardiania dei cantieri.

3) Prevedere la sottoscrizione con le imprese delle ditte filiere, delle quali al precedente capoverso, di apposite clausole dalle quali scaturisca l'impegno a subordinare la stipula dei contratti alla suindicata iscrizione nelle *white list* o all'avvenuta presentazione della relativa istanza di iscrizione.

4) Comunicare a SO.GE.M.I. gli eventuali affidamenti in subappalto e i dati relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del Codice Antimafia.

5) Operare affinché l'affidamento di qualsiasi appalto-subappalto, nell'area del Comprensorio, tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro, assicurando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente nonché l'obbligo in capo agli addetti agli eventuali cantieri di esporre la tessera di riconoscimento, secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010. I locatari, i concessionari nonché le cooperative di facchinaggio, si impegnano altresì a richiamare nei documenti di gara, l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

6) Trasmettere i dati delle Società che vengono utilizzate per il trasporto/conferimento della merce in ingresso al Comprensorio sia nell'ipotesi in cui le stesse vengano scelte dai locatari/concessionari/cooperative di facchinaggio sia nell'ipotesi in cui il vettore venga fornito dal fornitore della merce stessa.

Alla luce di tutto quanto sopra, la Società, al fine di dare puntuale applicazione alle prescrizioni contenute nel Protocollo in discorso, inoltrerà ai concessionari, ai locatari e alle cooperative di facchinaggio, una richiesta di trasmissione dei dati sopra menzionati con periodica cadenza temporale.

Il mancato riscontro alla suddetta richiesta, nei termini che saranno meglio specificati, ovvero il mancato rispetto degli impegni di cui al Protocollo in discorso, volti a escludere la sussistenza di motivi automaticamente ostativi o di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata o forme di illecite interferenze, saranno causa di risoluzione automatica di ogni rapporto giuridico contrattuale e legittimeranno, al contempo, SO.GE.M.I., a comunicare alla Prefettura di Milano i dati delle imprese inadempienti.

IL DIRETTORE DEI MERCATI

ad interim

Avv. Stefano Zani